



Certificati medici non agonistici

Nuove norme verso una nuova prevenzione

Alessandro Lanzani
Medico specialista in medicina dello sport

Lodi, 29 settembre 2015



Prima del decreto del ministro Balduzzi

- **Certificato rilasciato da medico generico**
- **Solo visita clinica**
- **Assenza di elettrocardiogramma e di altri accertamenti**

Alessandro Lanzani - medico specialista in medicina dello sport



il decreto del ministro Balduzzi

- Il 24 aprile 2013 il ministro della Salute Balduzzi firma un decreto che viene pubblica in gazzetta ufficiale il 20 luglio 2013 che cambia le norme sui certificati non agonistici
- 3 livelli di Certificato
- Solo tre categorie di medici abilitati al rilascio
- Obbligo di elettrocardiogramma e di altri accertamenti

Alessandro Lanzani - medico specialista in medicina dello sport



il decreto del ministro Balduzzi

- 1 certificato di attività ludico motoria
- 2 certificato di attività non agonistica
- 3 certificato di attività non agonistica ad alto impatto cardiovascolare



il decreto del ministro Balduzzi

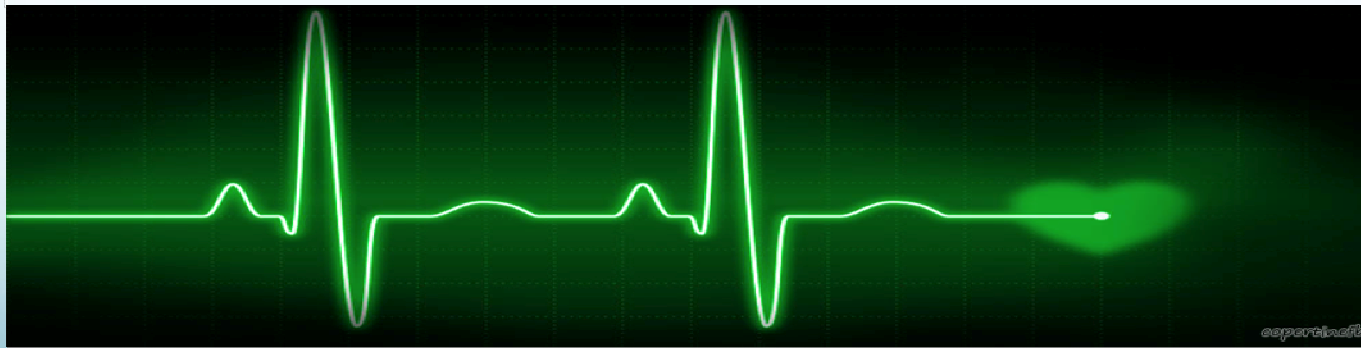
- Medici abilitati
- 1 medico curante relativamente ai propri assistiti
- 2 pediatra di libera scelta relativamente ai propri assistiti
- 3 medico specialista in medicina dello sport
o iscritto alla federazione medico sportiva
tutti gli altri medici non sono abilitati e i certificati sono
nulli dal punto di vista medico legale.

Alessandro Lanzani - medico specialista in medicina dello sport



il decreto del ministro Balduzzi

- Esami oltre alla visita:
- Misurazione della pressione arteriosa
- Elettrocardiogramma obbligatorio almeno una volta nella vita
- Eventuali altri accertamenti
- Nel caso del certificato ad alto impatto cardiovascolare: prova da sforzo al cicloergometro o step test.



Alessandro Lanzani - medico specialista in medicina dello sport



il decreto del “Fare”

- Nell'agosto 2013 il decreto del Fare con un emendamento cancella il certificato ludico motorio
- Vengono sostanzialmente abrogati i commi 2, 3, 4, 5 dell'art. 2 e gli allegati A e B del DM 24/04/2013. Rimangono in vigore il comma 1 (definizione di attività amatoriale ludico-motoria) e il comma 6 che raccomanda ai soggetti *“i quali non sono tenuti all'obbligo di certificazione.... un controllo medico prima dell'avvio dell'attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità.”*.



la circolare ministeriale e la circolare della regione Lombardia

- Le criticità interpretative chiarite dalle circolari
- Certificato ludico motorio (**abolito ma raccomandata visita**)
- obbligatorietà dell'elettrocardiogramma (**non obbligatorio ma a discrezione del medico**)
- Medici abilitati (**solo medico curante, pediatra relativamente ai propri assistiti e medico dello sport**)



il decreto Lorenzin 8 agosto 2014 pubblicato su G.U. 18 ottobre 2014

- Le criticità interpretative chiarite dalle circolari
- Certificato ludico motorio (abolito ma raccomandata visita nelle circolari precedenti)
- obbligatorietà dell'elettrocardiogramma (obbligatorio almeno una volta nella vita - data di esecuzione da riportare nel certificato - obbligo di archiviazione dei referti e della cartella clinica da parte del medico)
- Medici abilitati (solo medico curante, pediatra relativamente ai propri assistiti e medico dello sport)



il decreto Lorenzin 8 agosto 2014 pubblicato su G.U. 18 ottobre 2014

- Implicazioni medico legali e organizzative del decreto Decreto Lorenzin
- La archiviazione digitale e cartacea dell'anamnesi e dell'esame obiettivo (si ricorda che il medico è responsabile di richieste di ulteriori accertamenti in base ad anamnesi e esame obiettivo)
- L'esecuzione la stampa e la consegna di doppia copia di certificato - cartella clinica e elettrocardiogramma (la Qualità della visita non può prescindere dalla consegna di un originale di questi tre documenti allo sportivo)
- L'archivio cartaceo e il software digitale di gestione (problematiche e soluzioni)

**Certificato di idoneità alla pratica di attività
ludico-motoria**

D.M.data

Sig.ra / Sig.....

Nata/o ail

residente a.....

Classe di ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA, di cui all'Allegato A

.....

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, non presenta
controindicazioni in atto alla pratica di attività ludico-motoria.

Il presente certificato ha validità[annuale/biennale/altro
(specificare)] dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore



Alessandro Lanzani - medico specialista in medicina dello sport

**Certificato di idoneità alla pratica di
attività sportiva di tipo non agonistico**

D.M.data

Sig.ra / Sig.

Nata/o ail

residente a

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore



Alessandro Lanzani - medico specialista in medicina dello sport

**Certificato di idoneità alla pratica di
attività sportiva di particolare ed elevato impegno
cardiovascolare, ex art. 4 D.M.....**

Sig.ra / Sig.....

Nata/o ail

residente a.....

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto degli esami strumentali eseguiti....., non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva di cui all'articolo 4 del D.M.....

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore



Alessandro Lanzani - medico specialista in medicina dello sport



la nota esplicativa del Ministro della Salute (Ufficio Legislativo) del 15 giugno 2015

- Nell'ambito dell'attività non agonistica il CONI provvederà, sentito il Ministero della Salute a impartire, quanto prima e auspicabilmente entro il 31 ottobre 2015, idonee indicazioni alle FSN, alle DSA e agli EPS, affinché distinguano nell'ambito di tali attività:
 1. I tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
 2. I tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
 3. I tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.
- Ciò al fine di limitare alla sola prima categoria (1) l'obbligo di certificazione sanitaria.



La responsabilità civile del presidente di società sportiva

- Obbligatorietà del certificato per le attività continuative e affiliate agli enti di promozione sportiva sia ai fini della responsabilità civile del presidente che per i rimborsi dei premi assicurativi.
- Richiesta al socio all'inizio dell'attività sportiva
- Verifica che sia conforme al nuovo testo
- Verifica che sia valido in quanto fatto da medici abilitati (medico curante, pediatra medico dello sport)
- Archiviazione
- verifica delle scadenze il certificato vale un anno dalla data del rilascio



La visita clinica come occasione di prevenzione

- Esecuzione dell'ECG in tutti i casi
- Raccolta dei parametri antropometrici con particolare riferimento al peso, BMI, BFI, GRI e all'attività motoria come stile di vita e prevenzione
- Nei bambini valutazione posturale per prevenzione e diagnosi precoce di morfismi e paramorfismi dell'apparato locomotore
- Negli adulti valutazione dei parametri relativi alla sindrome metabolica : diabete, ipertensione, obesità, ipercolesterolemia, osteoporosi

Grazie a tutti

Alessandro Lanzani - medico specialista in medicina dello sport